Studio Tributario e Societario

Il fotovoltaico in Italia, un mercato tra prospettive e aspettative – Le principali novità normative

Indice

Le modifiche ai principi contabili nazionali ed il nuovo principio di derivazione

I regimi fiscali agevolativi

- **L'ACE**
  - ***Ratio* e finalità**
  - ***Appeal* e distribuzione territorial**
  - **Ambito soggettivo**
  - **Le "nuove" modalità di determinazione dell'agevolazione per i soggetti IRES**
  - **La disciplina antielusiva speciale**
  - **Le novità della Legge di Bilancio 2017**
  - **Il Decreto Ministeriale del 3 agosto 2017**
- **Super & Iper-ammortamento**
  - **Super ammortamento**
  - **Iper-ammortamento**

Il *component approach* e l'ammortamento degli impianti fotovoltaici

© Studio Tributario e Societario

I regimi fiscali agevolativi

Le nuove regole per l'ACE: *Ratio* e finalità

© Studio Tributario e Societario

I regimi fiscali agevolativi

Ratio e finalità

Finanziamento con capitale di debito *Finanziamento con capitale proprio*

Al fine di riequilibrare il trattamento delle due forme di finanziamento, è stato introdotto il beneficio dell'ACE (c.d. Aiuto alla crescita economica), che si sostanzia in una deduzione dal reddito imponibile del rendimento figurativo degli apporti di capitali.

Incentivo alla capitalizzazione sotto forma di conferimenti in denaro e di utili reinvistiti nell'impresa

I regimi fiscali agevolativi

…segue *Ratio e finalità*

Come precisato nella relazione illustrativa del D.L. 6.12.2011, n. 201 istitutivo dell'ACE (c.d. «Decreto ACE»), l'obiettivo perseguito, «*tenendo conto dell'esigenze di rafforzamento dell'apparato produttivo del sistema Paese, è quello di incentivare la capitalizzazione delle imprese mediante una riduzione dell'imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio.*

Si tratta di una ***misura di riequilibrio****, nel senso che l'ACE intende migliorare il trattamento di sfavore del capitale di rischio rispetto al capitale di terzi*».

L'ACE combina, insieme, il principio di equità nel riconoscere all'imprenditore il sacrificio costituito dalla scelta di non investire il capitale conferito in azienda ovvero generato e non distribuito (utile), in un'attività finanziaria priva di rischio, con una agevolazione alla capitalizzazione dell'impresa, riconoscendo il medesimo costo in deduzione dal reddito.

I regimi fiscali agevolativi

…segue *Ratio e finalità*

La misura mutua dalla previgente disciplina relativa alla *dual income tax* (Dit) di cui al D.Lgs. 18.12.1997,n. 466 gran parte delle sue regole applicative, comportando anch'essa l'identificazione della base di commisurazione dell'incentivo con il rendimento figurativo dell'**incremento del capitale proprio dell'impresa** rispetto a quello esistente a una certa data.

Tuttavia, mentre per la Dit il beneficio si esplicava nell'applicazione di un'aliquota ridotta alla base di commisurazione dell'incentivo, per l'Ace il beneficio si sostanzia nel riconoscimento di una **deduzione dal reddito imponibile** esattamente pari all'importo di detta base di commisurazione, il che equivale a riconoscere la **totale esenzione da imposta di quest'ultima**, potendosi applicare sulla stessa, anziché un'aliquota ridotta (come per la Dit), un'aliquota pari a zero.

I regimi fiscali agevolativi

…segue *Ratio e finalità*

L'ACE si sostanzia nella detassazione di una parte degli incrementi del patrimonio netto rispetto ad una "base" rappresentata dal patrimonio netto 2010 assunto senza tenere conto dell'utile di esercizio (art. 1 del Decreto ACE).

Consiste, in particolare, nella deduzione di un importo "*corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio*".

Di fatto, dal reddito d'impresa (*rectius*, dal "*reddito complessivo netto dichiarato*") si deduce una frazione degli incrementi netti di patrimonio che si sono registrati durante il periodo d'imposta, pari al:

- periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014: aliquota al 4%,

- periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015, aliquota al 4,5%,

- periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, aliquota del 4,75%.

La Legge 11.12.2016 n. 232 (art. 1, co. 550) ha fissato l'aliquota per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2017 al 1,6%.

Dal periodo di imposta in corso al 31.12.2018, l'aliquota è fissata al 1,5%.

© Studio Tributario e Societario

I regimi fiscali agevolativi

…segue *Ratio e finalità*

INCREMENTI DI PATRIMONIO
meno
DECREMENTI DI PATRIMONIO
DIFFERENZA

→ CONFRONTO CON IL PATRIMONIO NETTO → MINORE IMPORTO → DETASSAZIONE 4,75%

I regimi fiscali agevolativi

Le nuove regole per l'ACE: *Appeal* e distribuzione territoriale

© Studio Tributario e Societario

I regimi fiscali agevolativi

Appeal e distribuzione territoriale

Dai dati rilevati da CNA risulta che l'ACE, partita in sordina nei primi due anni di applicazione, esercita sempre maggiore appeal tra le società di capitali.

Sulla base dell'elaborazione delle informazioni delle dichiarazioni relative al 2014 (UNICO 2015) delle società di capitali rese disponibili dal Dipartimento delle Politiche fiscali del MEF, in prima battuta emerge che solamente il 24,9% delle società ha usufruito dell'agevolazione e che le 279.600 imprese hanno incrementato il capitale proprio per circa 307 mld di euro. Emerge inoltre che il 72% dell'incremento totale di capitale è stato generato dal 6,7% delle società che dichiarano un volume di affari superiore a 1,5 milioni di euro.

Considerando che il rendimento nozionale applicabile per il 2014 è stato pari al 4% dell'incremento di capitale proprio, anche sul fronte dei risparmi di IRES si registrano analoghe distribuzioni.

Dei circa 3,4 miliardi di risparmi di IRES complessivi, emerge che per le imprese con scaglioni di fatturato tra 50 mila euro e 1,5 milioni di euro, il risparmio medio di IRES resta sotto i 4 mila euro.

© Studio Tributario e Societario

I regimi fiscali agevolativi

…segue *Appeal e distribuzione territoriale*

Al contrario, le imprese con fatturato superiore 1,5 milioni di euro hanno registrato riduzioni interessanti di IRES, fino ad arrivare alle 703 imprese con fatturato superiore a 250 milioni di euro che hanno visto una riduzione media di IRES di 1,120 milioni di euro.

Quanto alle imprese con fatturato tra 0 e 50.000 euro, è molto probabile, infatti, che tra le circa 57 mila imprese appartenenti a questo scaglione molte siano di nuova costituzione registrando, quindi, importanti incrementi di capitale che hanno consentito di maturare una riduzione media di IRES superiore a 8.600 euro.

© Studio Tributario e Societario

I regimi fiscali agevolativi

…segue *Appeal e Distribuzione territoriale*

L'incremento medio di patrimonio netto più alto è stato realizzato dalle circa 22.400 imprese residenti nel Lazio (pari al 14,1% del totale delle società di capitali presenti nella regione), con un + 2,750 milioni di euro ad impresa di patrimonio incrementale che ha fatto realizzare un risparmio medio di IRES **di circa 30.200 euro**.

Al secondo posto si posizionano le 83.663 imprese che hanno usufruito dell'agevolazione in Lombardia che hanno realizzato un incremento medio di capitale pari a quasi 1,4 milioni di euro. Nel caso della Lombardia c'è da segnalare, tuttavia, che il numero delle imprese che ha incremento il capitale rispetto al totale delle imprese residenti nella regione, risulta più alto rispetto al dato del Lazio per più del doppio. Infatti nel caso della Lombardia ha incrementato il capitale il 37% delle imprese residenti con 115,3 miliardi di euro di incrementi complessivi.

Nel Piemonte, posizionandosi al 3° posto, risulta che il 33,4% delle imprese residenti ha incrementato il patrimonio netto facendo registrare un + 22,7 mld di patrimonio ed un incremento medio di 1,178 mln di euro.

© Studio Tributario e Societario

I regimi fiscali agevolativi

Le nuove regole per l’ACE: Ambito soggettivo

© Studio Tributario e Societario

I regimi fiscali agevolativi

Ambito soggettivo ACE

Ad eccezione degli enti non commerciali, l'art. 1 del Decreto ACE non prevede specifiche cause di esclusione soggettiva dalla disciplina.

L'ambito soggettivo di applicazione dell'ACE include le società e gli enti residenti di cui all'art. 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, nonché le società e gli enti non residenti di cui alla lettera d) del medesimo comma 1, con riguardo alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato Italiano.

Inoltre, rientrano nell'ambito di applicazione anche i soggetti IRPEF che, in regime di contabilità ordinaria - per natura o su opzione - esercitano attività d'impresa. Per tali soggetti sono previste specifiche modalità di funzionamento dell'agevolazione, che sono oggetto di trattazione nel presente documento di prassi con esclusivo riferimento alle modalità di applicazione dell'ACE alle imprese familiari.

© Studio Tributario e Societario

I regimi fiscali agevolativi

…segue Ambito soggettivo ACE

L'art. 9 del D.M. del 14.3.2012 (c.d. «Decreto di attuazione» abrogato dal successivo e recente decreto del 3.8.2017) ha delimitato l'ambito soggettivo dell'ACE, stabilendo che il beneficio **non si applica** alle società:

- assoggettate alle procedure di fallimento, dall'inizio dell'esercizio in cui interviene la dichiarazione di fallimento;
- assoggettate alle procedure di liquidazione coatta, dall'inizio dell'esercizio in cui interviene il provvedimento che ordina la liquidazione;
- assoggettate alle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, dall'inizio dell'esercizio in cui interviene il decreto motivato che dichiara l'apertura della procedura sulla base di un programma di cessione dei complessi aziendali di cui all'art. 54 del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270;
- che svolgono come attività prevalente quelle attività per le quali hanno esercitato l'opzione di cui all'art. 155 del Tuir (c.d. *tonnage tax*), intendendosi per attività prevalente l'attività dalla quale deriva, nel corso del periodo d'imposta, il maggiore ammontare di ricavi (così come risultanti dal conto economico).

Con riferimento alle società in liquidazione volontaria o in concordato preventivo, in assenza di previsioni *ad hoc*, si ritengono validi i chiarimenti della C.M. 6.3.1998 n. 76/E (§ 2) in tema di DIT, che aveva previsto la possibilità di accedere all'agevolazione per le società in liquidazione volontaria o in concordato preventivo (con o senza cessione di beni).

Restano quindi ammesse all'agevolazione le società in liquidazione e quelle che hanno avviato procedure che prevedono la continuazione dell'attività d'impresa allo scopo di evitare l'instaurarsi di procedure concorsuali.

I regimi fiscali agevolativi

…segue Ambito soggettivo ACE

Redditi determinati in maniera presuntiva: reddito minimo società di comodo

Nelle ipotesi di soggetti rientranti nell'ambito di applicazione del vigente disciplina delle società di comodo (art. 30 della legge 23.12.1994, n. 724 e art. 2 del D.L. 13.8.2011, n. 138, convertito con modificazione con la legge 14.9.2011, n. 148), come già chiarito nella circolare n. 3/E 4.3.2013, in tema di maggiorazione IRES per le società non operative, si conferma che qualora la base imponibile sia costituita dal reddito minimo presunto ai sensi dell'art. 30, comma 3, della L. n. 724/1994, questo deve essere ridotto delle eventuali agevolazioni fiscali spettanti (*cfr*. circolari n. 25/E del 4.5.2007 e n. 53/E del 21.12.2009).

Pertanto, le società identificate come di comodo, nell'ipotesi in cui registrino una variazione patrimoniale rilevante ai fini dell'applicazione dell'agevolazione, dovranno ridurre il reddito minimo dichiarato per un importo pari al rendimento nozionale del capitale proprio.

© Studio Tributario e Societario

I regimi fiscali agevolativi

Le nuove regole per l'ACE: Il «nuovo» meccanismo generale di applicazione

© Studio Tributario e Societario

I regimi fiscali agevolativi

Meccanismo generale di applicazione

L'ACE consiste in una variazione assoluta in diminuzione della base imponibile IRES pari al rendimento nozionale prefissato per la variazione del capitale proprio.

Ai fini del calcolo ACE, è necessario:

1. determinare l'incremento del patrimonio netto dell'impresa (c.d. «**nuovo capitale proprio**»), rispetto a quello esistente al 31 dicembre 2010 e successivamente;
2. calcolare il rendimento di tale incremento («**rendimento nozionale**») che sarà poi portato in deduzione tramite una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi;
3. se l'importo della agevolazione ACE supera il reddito complessivo netto, l'eccedenza di rendimento nozionale può:
   - essere riportata nei periodi d'imposta successivi, senza alcun limite quantitativo e temporale;
   - essere utilizzata come credito d'imposta, non solo ai fini IRES, ma anche ai fini IRAP (a decorrere dal periodo di imposta 2014).

© Studio Tributario e Societario

I regimi fiscali agevolativi

Meccanismo generale di applicazione – Determinazione del nuovo capitale proprio

Il presupposto per beneficiare dell'ACE è l'incremento del patrimonio netto dell'impresa (che ricorre in presenza di nuovi conferimenti dei soci o all'autofinanziamento, accantonando gli utili invece della loro distribuzione ai soci).

Il "nuovo capitale proprio" si sostanzia nella variazione in aumento del capitale proprio (di fatto, del patrimonio netto) rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31.12.2010 assunto, come si vedrà in seguito, al netto dell'utile di esercizio (art. 1 co. 2 del DL 201/2011).

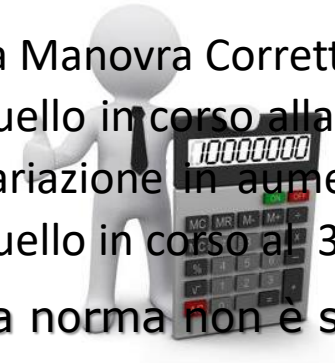

La Manovra Correttiva (DL n. 50/2017,) ha previsto che a partire dall'esercizio successivo a quello in corso alla data del 31.12.2016 (2017 per i soggetti solari), ai fini del calcolo della variazione in aumento del capitale proprio il primo periodo da considerare non sia più quello in corso al 31.12.2010 ma il quinto esercizio precedente.

La norma non è stata, poi, confermata in sede di conversione in legge.

In estrema sintesi, se al termine dell'esercizio "n" il patrimonio netto è pari a 500 e al termine dell'esercizio "n+1" è 650, per effetto dell'accantonamento a riserva di un importo pari a 150, il "nuovo capitale proprio" dell'esercizio "n+1" è pari a 150.

I regimi fiscali agevolativi

… segue *Meccanismo generale di applicazione*

Il concetto di rendimento nozionale introdotto dall'ACE è rappresentato da un rendimento forfettario stabilito per legge.

Originariamente a regime il rendimento nozionale doveva essere stabilito sulla base di un "*decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori tre punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio*."

Solo in via transitoria, per il primo triennio (2011-2012-2013), il tasso era stabilito nella misura del 3%. Considerando l'andamento del rendimento medio dei titoli di stato in quegli anni, non veniva riconosciuta alcuna misura ulteriore finalizzata al riconoscimento del rischio d'impresa, ma solamente la perdita del rendimento sicuro in titoli di stato.

© Studio Tributario e Societario

I regimi fiscali agevolativi

… segue *Meccanismo generale di applicazione*

A dispetto del principio ispiratore finalizzato a seguire annualmente il rendimento dei titoli di stato, la disposizione attuale prevede una misura fissa del rendimento nozionale pari al 1,6% per il 2017 e del 1,5% a partire dal 2018.

Considerando i tassi medi dei titoli di stato stimati a giugno 2017, c'è da sottolineare, tuttavia, che l'1,6% è comunque **pari al doppio del rendimento medio dei titoli di stato, pari al 0,80**%.

© Studio Tributario e Societario

I regimi fiscali agevolativi

…segue *Meccanismo generale di applicazione*

L'ammontare detassato va a riduzione del "reddito complessivo netto dichiarato" della società.

L'agevolazione ACE non è scomputata nel quadro RF, del modello dichiarativo di riferimento, come una qualsiasi variazione in diminuzione del reddito imponibile, ma viene considerata nel quadro RN a riduzione del reddito complessivo netto dichiarato.

Questa distinzione diventa fondamentale, se coordinata con le novità introdotte in materia di deducibilità delle perdite fiscali: il passaggio dal quadro RF al quadro RN permette di scomputare perdite fiscali su un importo maggiore (80% del reddito imponibile al lordo dell'ACE), consentendo successivamente all'ACE stessa, la possibilità di ridurre ulteriormente il reddito imponibile netto, fino all'azzeramento della base imponibile IRES.

Quest'ultima possibilità non sarebbe stata possibile se si fosse mantenuta la collocazione dell'ACE nel quadro RF alla stregua di una semplice variazione in diminuzione. Con questa modifica, il legislatore ha così conferito all'ACE una valenza speciale, portando un maggior vantaggio ai contribuenti che ne beneficiano.

© Studio Tributario e Societario

I regimi fiscali agevolativi

…segue *Meccanismo generale di applicazione*

Se la durata del periodo d'imposta è differente dai 12 mesi, la variazione in aumento deve essere ragguagliata alla durata del periodo stesso.

In particolare, come precisato nella circolare 12/2014, per operare la corretta determinazione dell'agevolazione ACE è necessario effettuare il seguente calcolo:

$$\text{INCREMENTO DI CAPITALE PROPRIO} \times \frac{\text{giorni di durata del periodo d'imposta}}{365}$$

Inoltre, per quanto attiene al momento di rilevanza delle variazioni del capitale proprio derivanti da conferimenti in denaro, la relazione illustrativa precisa ulteriormente che le stesse rilevano a partire dalla data del versamento.

© Studio Tributario e Societario

I regimi fiscali agevolativi

…segue *Meccanismo generale di applicazione*

Pertanto, il ragguaglio va operato tenendo conto del lasso temporale intercorrente tra la data del conferimento e la chiusura dell'esercizio e tenendo, comunque, della durata complessiva dell'esercizio stesso

$$\text{INCREMENTO DI CAPITALE PROPRIO} \times \frac{\text{giorni di durata effettiva del periodo d'imposta}}{365} \times \frac{\text{giorni dal versamento al termine del periodo d'imposta}}{\text{giorni di durata effettiva del periodo d'imposta}}$$

I regimi fiscali agevolativi

…segue *Meccanismo generale di applicazione*

Per le imprese di nuova costituzione, tutto il patrimonio netto di costituzione rientra tra gli incrementi rilevanti ai fini dell'ACE.

L'ACE, dunque, risulta particolarmente conveniente per le imprese neo-costituite, in quanto tutto il patrimonio conferito è considerato incremento sul quale calcolare il relativo rendimento da portare in deduzione.

I regimi fiscali agevolativi

Le nuove regole per l'ACE: le «nuove» modalità di determinazione dell'agevolazione per i soggetti IRES

© Studio Tributario e Societario

I regimi fiscali agevolativi

Le "nuove" modalità di determinazione dell'agevolazione per i soggetti IRES

Rilevano come variazioni in aumento del capitale proprio (art. 1 co. 5 del Decreto ACE):

- i conferimenti in denaro;
- gli utili accantonati a riserva, con esclusione di quelli destinati alle riserve non disponibili.

I regimi fiscali agevolativi

…segue Le "nuove" modalità di determinazione dell'agevolazione per i soggetti IRES

- **I conferimenti in denaro**:

Nella nozione di "conferimenti in denaro" rientrano, a mero titolo esemplificativo (C.M. 6.3.1998 n. 76/E):

- i versamenti eseguiti a fronte della ricostituzione o dell'aumento del capitale sociale (o del fondo di

dotazione degli enti commerciali);

- i versamenti a fondo perduto o in conto capitale eseguiti dai soci;

- i versamenti dei soci a titolo di sovrapprezzo emissione azioni o quote o per gli interessi di conguaglio.

Per essere computati nella base di calcolo dell'agevolazione, è necessaria l'effettiva esecuzione di tali conferimenti, con il relativo versamento; non rileva, in altre parole, la mera sottoscrizione di un aumento di capitale.

I regimi fiscali agevolativi

…segue Le "nuove" modalità di determinazione dell'agevolazione per i soggetti IRES

Ai conferimenti in denaro sono assimilati (art. 5 co. 2 lett. a) del DM 14.3.2012):

- le compensazioni dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale;

- la "*rinuncia incondizionata dei soci al diritto alla restituzione dei crediti verso la società*".

In base alle disposizioni attuative, rilevano le sole rinunce ai crediti di natura finanziaria, mentre ne sarebbero escluse quelle relative ai crediti di natura commerciale; si tratterebbe, secondo la circolare Assonime 7.6.2012 n. 17, di una esclusione non del tutto giustificata, posto che le rinunce ai crediti commerciali transitano al Conto economico in qualità di sopravvenienze e, se accantonate a riserva in sede di riparto dell'utile, vanno ad incrementare la base ACE.

Sono, inoltre, esclusi i finanziamenti erogati dai soci, che hanno natura di debiti e non di poste di patrimonio netto.

I regimi fiscali agevolativi

…*segue* Le modalità di determinazione dell'agevolazione per i soggetti IRES

Accantonamenti di utili a riserva

Ulteriori aumenti del "capitale proprio" derivano dall'accantonamento degli utili alle riserve, fatta eccezione per quelli destinati alle riserve indisponibili.

Gli **accantonamenti di utili** rilevano **dall'inizio del periodo d'imposta in cui è assunta la relativa delibera**.

Rilevano ai fini dell'agevolazione tutti gli utili che esprimono una consistenza patrimoniale effettiva; vale a dire, quelli che sono distribuibili e quelli che, pur non essendo distribuibili per previsione legislativa, sono suscettibili di essere imputati ad incremento del capitale sociale o per la copertura delle perdite.

Assumono rilevanza gli utili che sono stati reinvestiti nell'impresa e non la circostanza che si trovano ancora evidenziati in quanto tali in bilancio.

© Studio Tributario e Societario

I regimi fiscali agevolativi

…*segue* Le modalità di determinazione dell'agevolazione per i soggetti IRES

Gli incrementi interessati sono i seguenti:

- Utili accantonati a riserva legale (articolo 2430, c.c.);
- Utili direttamente imputati a copertura di perdite;
- Utili portati a nuovo.

© Studio Tributario e Societario

I regimi fiscali agevolativi

…*segue* Le modalità di determinazione dell'agevolazione per i soggetti IRES

Modalità di computo degli incrementi patrimoniali

Secondo l'art. 1 co. 6 del DL 201/2011:

- i conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data di versamento;

- gli accantonamenti a riserva degli utili rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le riserve stesse si sono formate.

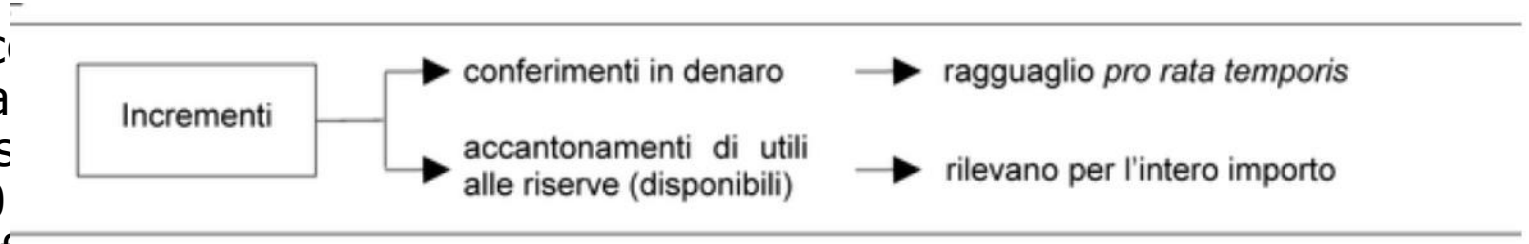

Si c… …nno sola… …di vers… …o di 200… …, il conf… …0 x 49/365) = 26.850,00 (si deve, in altre parole, proporzionare il conferimento *pro rata temporis*, in funzione dei giorni che vanno dal versamento al termine del periodo d'imposta).

Se la società B - con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare - ha accantonato l'utile dell'esercizio 2015 di euro 73.000,00 in data 6.4.2016, con destinazione integrale a riserva straordinaria, questo accantonamento rileva per il 2016 in misura integrale. Non deve, in altre parole, essere effettuato nessun ragguaglio *pro rata temporis*.

© Studio Tributario e Societario

I regimi fiscali agevolativi

…*segue* Le modalità di determinazione dell'agevolazione per i soggetti IRES

Computo degli incrementi nei periodi d'imposta successivi

Le regole "temporali" sopra indicate valgono solamente per il periodo d'imposta in cui il conferimento è stato eseguito, o l'utile accantonato a riserva. Più precisamente:

- gli incrementi patrimoniali effettuati in un periodo d'imposta valgono anche per i successivi (sempre che non si siano verificate nel frattempo riduzioni, ad esempio per distribuzione ai soci);

- in tali successivi periodi d'imposta non occorre, tuttavia, ragguagliati *pro rata temporis* gli incrementi "pregressi" (in tal senso la C.M. 6.3.1998 n. 76/E, § 4.2.2 e, relativamente all'ACE, la Relazione al Decreto attuativo).

Riprendendo l'esempio precedente, nel 2014 la società A può computare il conferimento effettuato nel 2013 per l'intero ammontare di 200.000,00 euro (oltre, naturalmente, agli incrementi del 2014, che vanno sommati), mentre la società B computerà l'accantonamento dell'utile 2013 per 73.000,00 (anche in questo caso, sommando gli incrementi del 2014).

© Studio Tributario e Societario

I regimi fiscali agevolativi

…*segue* Le modalità di determinazione dell'agevolazione per i soggetti IRES

Variazioni in diminuzione de capitale proprio

Rilevano come elementi negativi della variazione del capitale proprio (art. 1 co. 5 del Decreto ACE):

- le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti;
- gli acquisti di partecipazioni in società controllate;
- gli acquisti di aziende o di rami di aziende.

Il Decreto di attuazione ha meglio definito la materia, prevedendo ulteriori clausole anti abuso che riducono la base di calcolo dell'agevolazione (v. *infra*)

© Studio Tributario e Societario

I regimi fiscali agevolativi

…*segue* Le modalità di determinazione dell'agevolazione per i soggetti IRES

Distribuzione di riserve ai soci

La prima riduzione della "base ACE" è rappresentata dal decremento del patrimonio netto per effetto della distribuzione di riserve ai soci.

Come opportunamente rilevato dalla circ. CNDCEC 29.3.2012 n. 28/IR (§ 7), non decrementa la base ACE la distribuzione dell'utile di esercizio, al contrario, si ha riduzione quando ad essere distribuite sono riserve pregresse, già formate.

Posto il tenore letterale della norma, non rappresentano riduzioni della "base ACE" le riduzioni del patrimonio netto per effetto di perdite di esercizio, in quanto esse non configurano chiaramente distribuzioni ai soci.

I decrementi patrimoniali rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati (art. 1 co. 6 del Decreto ACE).

Si consideri, ad esempio, la società X che, nel periodo d'imposta "n+1":
- ha accantonato l'utile dell'esercizio n di euro 50.000,00 in data 15 aprile;
- ha successivamente distribuito ai soci parte della riserva straordinaria, per un ammontare di euro 33.000,00, in data 22 novembre.

In questo caso, la "base ACE" per il periodo d'imposta "n+1" è pari a 17.000,00 (50.000,00 - 33.000,00), in quanto non devono essere raggualiati *pro rata temporis* né l'accantonamento dell'utile, né la distribuzione della riserva ai soci.

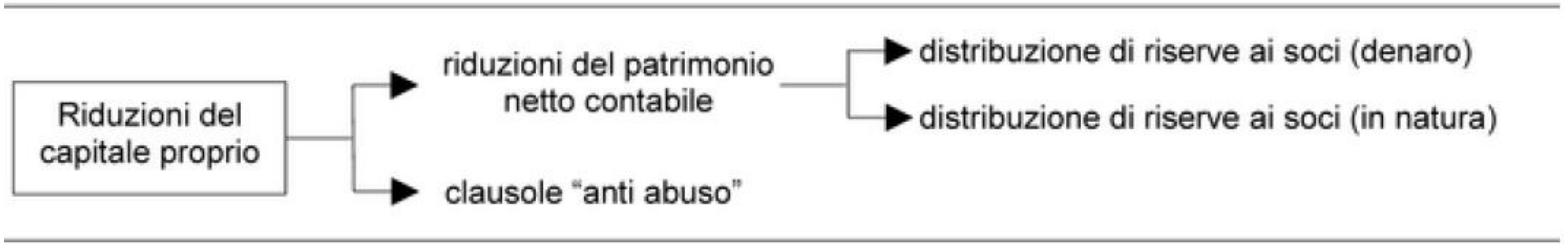

I regimi fiscali agevolativi

Le nuove regole per l'ACE: la disciplina antielusiva speciale

© Studio Tributario e Societario

I regimi fiscali agevolativi

La disciplina antielusiva speciale

Nonostante la norma primaria si limiti a prevedere la riduzione della base di calcolo dell'agevolazione per effetto di partecipazioni in società controllate o di aziende, la materia è stata meglio regolata dall'art. 10 del Decreto di attuazione, secondo cui la variazione in aumento è ridotta nei seguenti casi:

- ✓ conferimenti in denaro a favore di società del gruppo;
- ✓ acquisto di partecipazioni (o incremento della quota già detenuta) in società controllate già appartenenti al gruppo;
- ✓ acquisto di aziende o di rami di azienda da società del gruppo;
- ✓ conferimenti in denaro provenienti da soggetti non residenti, se controllati da soggetti residenti;
- ✓ conferimenti in denaro provenienti da soggetti domiciliati in paradisi fiscali;
- ✓ incremento dei crediti da finanziamento nei confronti di società del gruppo.

Le disposizioni anti abuso si applicano sia ai soggetti IRES che ai soggetti IRPEF.

© Studio Tributario e Societario

I regimi fiscali agevolativi

…*segue* La disciplina antielusiva speciale

La disciplina ha come finalità quella di evitare che, per effetto di transazioni poste in essere nell'ambito di gruppi societari soggetti a direzione unitaria, a fronte di un'unica immissione di capitale proprio in favore di una società del gruppo si possano conseguire effetti moltiplicativi del beneficio ACE anche a vantaggio di altre società appartenenti al medesimo gruppo.

Esempio: nell'ipotesi in cui A controlla B che a sua volta controlla C, qualora A conferisca denaro per 100 in B e B a sua volta conferisca (a partire dal periodo d'imposta 2011) denaro per 90 in C, la variazione in aumento del patrimonio netto rilevante ai fini dell'ACE per B è solo pari a 10 (100-90). Il conferimento c.d. "a cascata" (quello di B in C), quindi, sterilizza la base dell'ACE di B in modo permanente in tutti gli esercizi successivi anche se il controllo viene meno.

© Studio Tributario e Societario

I regimi fiscali agevolativi

…*segue* La disciplina antielusiva speciale

La disciplina antielusiva ha la particolare caratteristica di trovare automatica applicazione, il che comporta che in presenza di conferimenti in denaro, acquisto di partecipazioni/aziende infragruppo o incremento dei crediti di finanziamento infragruppo, il soggetto interessato dovrebbe automaticamente sterilizzare la propria base ACE.

E' concessa la possibilità di richiedere, anche tramite la presentazione (facoltativa) di istanza di interpello, la disapplicazione della disciplina antielusiva, dimostrando che, nel caso specifico, l'operazione presuntivamente abusiva non ha comportato alcuna impropria duplicazione del beneficio ACE in capo ai soggetti del gruppo.

L'interpello ACE rientra tra gli interpelli c.d. «probatori» in relazione ai quali il contribuente può ottenere un parere sulla sussistenza delle condizioni o sulla idoneità degli elementi probatori richiesti dalla norma ai fini dell'accesso a un determinato regime fiscale (o della non operatività di determinate limitazioni), nei casi espressamente previsti.

© Studio Tributario e Societario

I regimi fiscali agevolativi

…*segue* La disciplina antielusiva speciale

La categoria degli interpelli probatori si caratterizza per la facoltatività, nel senso l'impresa può disapplicare autonomamente le cause di sterilizzazione qualora ritenga che non sussistano i presupposti.

Clausola anti abuso	Attivazione	Natura della riduzione
Conferimenti in denaro	Rapporti infragruppo	Permanente
Acquisto di partecipazioni	Rapporti infragruppo	Permanente
Acquisto di aziende o rami di azienda	Rapporti infragruppo	Permanente
Conferimenti in denaro provenienti da soggetti non residenti, se controllati da soggetti residenti	Rapporti infragruppo	Permanente
Conferimenti in denaro provenienti da soggetti domiciliati in paradisi fiscali	In tutti i casi (si veda la posizione critica della circ. CNDCEC n. 28/IR)	Permanente
Incremento dei crediti da finanziamento	Rapporti infragruppo	Transitoria (soggetta a verifica di anno in anno)

I regimi fiscali agevolativi

…*segue* La disciplina antielusiva speciale

- **Conferimenti in denaro**: effettuati successivamente alla chiusura dell'esercizio 2010 nei confronti di imprese controllate o soggette al controllo del medesimo controllante ovvero divenute tali a seguito del conferimento. Per evitare che la reiterazione dei conferimenti moltiplichi gli effetti di un unico apporto, è stato previsto che l'importo dei conferimenti in denaro costituisca un **decremento della base ACE** del soggetto conferente, pur continuando ad essere riconosciuto quale incremento agevolabile presso la società conferitaria.

- **Operazioni di acquisto di aziende o rami di aziende già posseduti da soggetti del gruppo**: la variazione in aumento della base ACE è ridotta di un importo pari al corrispettivo di tali acquisizioni. L'obiettivo è quello di impedire che la liquidità che ha già beneficiato dell'agevolazione venga ad essere trasferita ad altra società del gruppo a titolo di corrispettivo dell'azienda ceduta e possa essere utilizzata per effettuare ulteriori conferimenti infragruppo con rilevanza ACE. Analogamente a quanto avviene per i conferimenti si tende a **sterilizzare la base ACE del soggetto che effettua l'acquisto**, che si priva della liquidità, con un decremento che ha natura permanente.

I regimi fiscali agevolativi

…*segue* La disciplina antielusiva speciale

- **Crediti di finanziamento**: lo schema sul quale si è voluto intervenire è quello in cui la liquidità ricevuta e che ha già beneficiato dell'agevolazione venga trasferita a titolo di finanziamento ad altre società del gruppo e successivamente utilizzata per realizzare ulteriori apporti rilevanti ai fini ACE. Anche in questo caso è **il soggetto finanziatore**, che si priva della liquidità, ad essere penalizzato con una corrispondente riduzione della base ACE. La differenza fondamentale rispetto alle fattispecie precedenti (conferimento e acquisto di azienda) è che, per i crediti di finanziamento, il decremento non ha natura permanente ma può essere riassorbito per effetto del finanziamento stesso stante la sua restituzione. L'importo da sterilizzare è rappresentato dall'incremento netto dei crediti rispetto a quelli risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2010.
- **Acquisto di partecipazioni di controllo**: i corrispettivi relativi all'acquisto di partecipazioni di controllo comportano una corrispondente riduzione della base ACE solo quando l'acquisto ha per oggetto partecipazioni che consentono di acquisire o incrementare il controllo e quando il dante causa è un'altra società del gruppo residente in Italia. La previsione opera secondo il medesimo schema degli acquisti di aziende già possedute dal gruppo, con la finalità di evitare che il corrispettivo di questo acquisto possa essere utilizzato per moltiplicare gli effetti dell'ACE. Ciò che rileva è che il venditore sia un soggetto residente appartenente al gruppo e possa astrattamente beneficiare dell'ACE, mentre non risulta rilevante la residenza in Italia o meno della società che acquista le partecipazioni di controllo.

© Studio Tributario e Societario

I regimi fiscali agevolativi

Le nuove regole per l'ACE: le novità della Legge di Bilancio 2017

© Studio Tributario e Societario

I regimi fiscali agevolativi

Le novità della Legge di Bilancio 2017

La Legge di Bilancio 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232) ha introdotto disposizioni «limitative» ai sensi delle quali la variazione in aumento del capitale proprio deve essere sterilizzata per un importo pari all'incremento delle consistenze dei titoli e dei valori mobiliari diversi dalle partecipazioni, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

Secondo quanto specificato nella Relazione illustrativa, tale norma è stata introdotta «*per stimolare la capitalizzazione finalizzata agli investimenti produttivi o alla riduzione del debito*», reintroducendo la disposizione già esistente nell'ambito della disciplina della DIT «*di cui l'ACE ne ricalca i tratti principali. […] Anche in questo caso, come, peraltro, già previsto in tema di DIT, tale disposizione limitativa non è applicabile, per ovvi motivi, alle banche e alle imprese di assicurazione*».

La *ratio* è quella di evitare che le variazioni in aumento del capitale investito agevolabili siano utilizzate per incrementare attività meramente finanziarie e non per realizzare una maggiore efficienza o il rafforzamento dell'apparato produttivo.

I regimi fiscali agevolativi

…*segue* Le novità della Legge di Bilancio 2017

La Legge di Bilancio 2017 ripropone alcune criticità operative, già oggetto di chiarimenti di prassi in tema di DIT, nei seguenti aspetti:

- **Individuazione della nozione di titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni**: utile riferimento potrebbe essere la nozione recata dall'articolo 1, comma 1-bis, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.). Se così fosse va osservato che non rientrerebbero nell'insieme dei valori mobiliari i conti correnti e i depositi bancari che espressamente non costituiscono prodotti finanziari.
- **Quantificazione degli incrementi rispetto allo *stock* presente al 31 dicembre 2010**: secondo l'indirizzo interpretativo offerto dall'Agenzia delle Entrate, C.M. n. 61/E/2001, si rende necessario esaminare i flussi finanziari impiegati nell'acquisto dei titoli ed altri valori mobiliari.

© Studio Tributario e Societario

I regimi fiscali agevolativi

…*segue* Le novità della Legge di Bilancio 2017

Da un punto di vista operativo, sarà dunque necessario confrontare lo *stock* di titoli e valori mobiliari esistenti in portafoglio al 31 dicembre 2016 con quelli detenuti invece alla data del 31 dicembre 2010; la differenza, se positiva, rappresenta un incremento di investimenti in attività finanziarie che andrà a ridurre la base di calcolo ACE, già dal 2016.

L'applicazione retroattiva, già dal 2016, della sterilizzazione, poteva rendere conveniente, ovviamente ai fini dell'agevolazione ACE, il disinvestimento dei titoli e valori mobiliari entro il 31 dicembre 2016: ciò rappresentava, infatti, l'unico modo per evitare la penalizzazione nei casi in cui le attività finanziarie presentavano un incremento rispetto a quelle detenute al 31 dicembre 2010.

© Studio Tributario e Societario

I regimi fiscali agevolativi

…*segue* Le novità della Legge di Bilancio 2017

L'agevolazione non può in alcun modo generare una perdita fiscale, ma laddove si generi un'eccedenza quest'ultima può essere:

- computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo netto dei periodi d'imposta successivi, senza alcun limite quantitativo e temporale;
- riportata in sede di consolidato fiscale;
- convertita, in tutto o in parte, in un credito d'imposta IRAP, utilizzabile in quote costanti per cinque periodi d'imposta.

© Studio Tributario e Societario

I regimi fiscali agevolativi

…*segue* Le novità della Legge di Bilancio 2017

L'articolo 6 del Decreto di attuazione stabilisce specifiche modalità operative per la gestione dell'incentivo nell'ambito di società partecipanti al regime del consolidato fiscale, prevedendo che ciascuna società partecipante è tenuta a calcolare l'incentivo su base individuale.

Ciascuna *legal entity* è, quindi, tenuta ad applicare in maniera isolata la disciplina dell'agevolazione, determinando la propria base rilevante ai fini ACE.

Qualora la singola società evidenzi un rendimento della base ACE inutilizzabile, in quanto eccedente l'imponibile dalla stessa realizzato nel medesimo periodo d'imposta, la relativa eccedenza è ammessa in deduzione dal reddito complessivo globale della *fiscal unit*, ovviamente fino a concorrenza dello stesso.

L'attribuzione delle eccedenze alla *fiscal unit*, come precisato nella circolare n. 12/2014, è obbligatoria; in caso contrario, tali importi, nell'ipotesi in cui vi sia capienza a livello di gruppo, non potranno essere riportati in diminuzione nei periodi seguenti dalle società appartenenti al consolidato.

© Studio Tributario e Societario

I regimi fiscali agevolativi

…*segue* Le novità della Legge di Bilancio 2017

L'eccedenza non trasferita, in quanto non trova capienza a livello di gruppo, risulterà riportabile nei periodi d'imposta successivi dalle singole società che l'hanno generata e tale eccedenza potrà essere nuovamente trasferita al consolidato nei periodi d'imposta successivi.

Tale posizione interpretativa consente di garantire la parità di trattamento con i soggetti che operano al di fuori del consolidato fiscale, evitando la possibilità di strumentalizzare per finalità di risparmio fiscale il meccanismo di riporto delle eccedenze ACE con gli effetti dell'adozione del regime del consolidato fiscale.

La disposizione non riguarda le eccedenze di «quote ACE» maturate prima dell'adesione al consolidato, per le quali permane il divieto di attribuzione al consolidato (si tratta di una posizione coerente con le previsioni dell'articolo 118 del TUIR relativamente alle perdite fiscali preesistenti all'opzione per il consolidato fiscale e dell'articolo 96, comma 7, in merito alle eccedenze di interessi passivi netti generatesi anteriormente all'ingresso nella *fiscal unit*).

© Studio Tributario e Societario

I regimi fiscali agevolativi

…*segue* Le novità della Legge di Bilancio 2017

Per i soggetti che optano per il regime della trasparenza fiscale, di cui agli articoli 115 e 116, del TUIR, il Decreto di attuazione ha previsto che l'importo corrispondente al rendimento nozionale della società partecipata che supera il reddito complessivo netto dichiarato è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.

La quota di ACE attribuita a ciascun socio concorre a formare il rendimento nozionale del socio stesso ed è ammessa in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato. Ove il rendimento nozionale del socio risulti, per effetto del predetto trasferimento, eccedente rispetto al reddito complessivo netto, la nuova eccedenza generata può essere:

- riportata nei periodi d'imposta successivi;
- trasformata, in tutto o in parte, in un credito d'imposta IRAP.

Le eccedenze di rendimento nozionale generatesi presso la partecipata anteriormente all'opzione per la trasparenza non sono attribuibili ai soci e sono ammesse in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato dalla stessa.

© Studio Tributario e Societario

I regimi fiscali agevolativi

…*segue* Le novità della Legge di Bilancio 2017

Con la Legge di Bilancio 2017, sono state introdotte disposizioni antielusive che estendono alle eccedenze ACE le limitazioni previste per le perdite fiscali e per le eccedenze di interessi passivi nell'ambito delle operazioni di riorganizzazione societaria (è stato, di fatto, integrato il disposto di cui al comma 7, dell'articolo 172, del TUIR).

Anche il riporto delle eccedenze ACE nell'ambito delle operazioni di riorganizzazione societaria sconta, dunque, le limitazioni legate alla vitalità della società e al patrimonio netto contabile.

Le medesime regole sopra citate si applicano anche alle operazioni di scissione, in virtù dello specifico richiamo previsto dal comma 10, dell'art. 173, del TUIR «*alle perdite fiscali delle società che partecipano alla scissione si applicano le disposizioni del comma 7 dell'art. 172*».

© Studio Tributario e Societario

I regimi fiscali agevolativi

…*segue* Le novità della Legge di Bilancio 2017

Dal punto di vista applicativo, se due società A e B effettuano una fusione propria e A rientra nelle limitazioni dell'articolo 172, comma 7, del TUIR, essa si troverà a dover gestire, ai fini del riporto delle proprie posizioni fiscali alla società risultante dalla fusione, tre componenti:

- perdite fiscali;
- eccedenze di interessi non dedotti ai sensi dell'art. 96, del TUIR per incapienza di interessi attivi e/o del 30% del ROL;
- eccedenze ACE formatesi a seguito di incrementi patrimoniali non sfruttati per incapienza del reddito imponibile o per perdite.

© Studio Tributario e Societario

I regimi fiscali agevolativi

…*segue* Le novità della Legge di Bilancio 2017

Se la società non rispetta il *test* di vitalità, la problematica è risolta alla radice perché, fatti salvi gli effetti di un eventuale interpello disapplicativo, essa dovrà abbandonare sia le perdite, sia le eccedenze di interessi, sia ancora le eccedenze ACE.

Nel caso in cui la società superi il test di vitalità, ma abbia un patrimonio netto incapiente, si dovrebbe ritenere confermato anche ai fini ACE l'indirizzo interpretativo offerto dall'Agenzia delle Entrate con la C.M. n. 19/E/2009, secondo cui il limite del patrimonio netto contabile si deve intendere riferito alla somma di perdite fiscali, eccedenze di interessi passivi ed eccedenza ACE.

La Legge di Bilancio 2017, articolo 1, comma 549, lettera e) modifica, infine, la previsione dell'articolo 181, comma 1 del TUIR estendendo anche alle operazioni di fusione o di scissione transfrontaliere le limitazioni al riporto delle eccedenze ACE.

© Studio Tributario e Societario

I regimi fiscali agevolativi

Le nuove regole per l'ACE: il Decreto Ministeriale del 3 agosto 2017

© Studio Tributario e Societario

I regimi fiscali agevolativi

Il Decreto Ministeriale del 3 Agosto 2017

Il **D.M. 3 agosto 2017** (in G.U. 11/8/2017 n. 187, in vigore dal 26/8/2017), abrogando il precedente D.M. 14/3/2012, ha revisionato le disposizioni di attuazione dell'ACE che dipendono da quattro diversi «elementi»:

a) revisione delle disposizioni di attuazione dell'ACE al fine di gestire gli effetti delle modifiche apportate con il D.lgs. n. 139, del 18/8/2015 in tema di composizione e struttura del bilancio dei soggetti diversi da coloro che applicano i principi contabili internazionali IAS/IFRS;

b) introduzione di ulteriori norme specifiche derivanti da norme di rango primario (i.e. trasformazione delle eccedenze ACE in credito di imposta IRAP, sterilizzazione della base ACE fino a concorrenza dei titoli e valori mobiliari) e aggiornamento delle disposizioni delle persone fisiche e società di persone in contabilità ordinaria (Legge di Bilancio 2017);

c) necessità di chiarire alcuni aspetti che hanno determinato incertezze in ordine alla determinazione dell'ACE (*i.e.* acquisto di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 C.C., rilevanza del fondo di dotazione per le stabili organizzazioni, esclusione dall'ambito soggettivo delle società agricole);

d) disposizioni innovative ritenute necessarie al fine di correggere alcune <<distorsioni>> nell'applicazione della disciplina ACE (*i.e.* irrilevanza delle plusvalenze derivanti da conferimenti d'azienda, nonché la rivisitazione delle disposizioni c.d. antielusive).

© Studio Tributario e Societario

I regimi fiscali agevolativi

…*segue* Il Decreto Ministeriale del 3 Agosto 2017

Il Decreto revisiona le disposizioni di attuazione dell'ACE al fine di gestire le nuove regole contabili previste dal D.lgs. n. 139/2015 e recepite nei nuovi OIC in vigore dall'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 con particolare riferimento a:

- **Azioni proprie**
- **Finanziamenti infruttiferi**
- **FTA**
- **Derivati**

© Studio Tributario e Societario

I regimi fiscali agevolativi

…*segue* Il Decreto Ministeriale del 3 Agosto 2017

Articolo 5, comma 4, del D.M. 3 Agosto 2017 – Azioni proprie

Rilevano come elementi negativi della variazione del capitale proprio le riduzioni del patrimonio netto conseguenti all'acquisto delle azioni proprie effettuato ai sensi dell'articolo 2357-*bis* c.c.

Art. 2357-bis C.C. «*(….) l'acquisto di azioni proprie avviene:*
1) in esecuzione di una deliberazione dell'assemblea di riduzione del capitale, da attuarsi mediante riscatto e annullamento di azioni;
2) a titolo gratuito, sempre che si tratti di azioni interamente liberate;
3) per effetto di successione universale o di fusione o scissione;
4) in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della società, sempre che si tratti di azioni interamente liberate.
(…)»

Decremento permanente

© Studio Tributario e Societario

I regimi fiscali agevolativi

…*segue* Il Decreto Ministeriale del 3 Agosto 2017

Articolo 5, comma 4, del D.M. 3 Agosto 2017 – Azioni proprie

La riduzione del patrimonio netto conseguente all'acquisto di azioni proprie, effettuato ai sensi dell'articolo 2357 c.c., rileva nei limiti della variazione in aumento formata dagli utili.

Negli stessi limiti rilevano gli incrementi del patrimonio netto a seguito di cessione di tali azioni; in tal caso, l'incremento di patrimonio netto che eccede il costo di acquisto delle stesse rileva come variazione in aumento di cui alla lettera a), del comma 2, considerando che l'acquisto e la vendita di azioni proprie sono equiparati, contabilmente, rispettivamente, al rimborso e alla ri-emissione di patrimonio sociale:

Base ACE 1.000 (formata da utili post 2010=300 e conferimenti in denaro post 2010=700)

Acquisto Azioni Proprie a 500 → abbattimento temporaneo base ACE per 300=700

a. Vendita Azioni Proprie a 500: ripristino base ACE per 300=1.000
b. Vendita Azioni Proprie a 700:ripristino base ACE per 300 e incremento quale conferimento per 200=1.200
c. Vendita Azioni Proprie a 200:abbattimento definitivo base ACE per 300=700

© Studio Tributario e Societario

I regimi fiscali agevolativi

…*segue* Il Decreto Ministeriale del 3 Agosto 2017

Articolo 11 del D.M. 3 Agosto 2017 – Azioni proprie: limite del patrimonio netto

In ciascun esercizio la variazione in aumento non può comunque **eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio ad esclusione delle riserve per acquisto di azioni proprie**.

Nella relazione illustrativa si legge che il patrimonio netto deve essere assunto **al netto delle riserve per acquisto azioni proprie** e, stante le nuove modalità di rappresentazione contabile derivante dalla riforma, si applica a tutti i soggetti, a prescindere dai principi contabili adottati.

Acquisto di azioni proprie: le azioni proprie acquistate non possono più essere iscritte nell'attivo dello Stato patrimoniale, ma *ex* articolo 2357-*ter*, comma 3, c.c. (come modificato dall'articolo 6, comma 1, D.lgs. n. 139/2015) devono essere rilevate a **diretta riduzione del patrimonio netto** «*tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo*» (voce «*A.X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio*» prevista dal nuovo schema di stato patrimoniale).

I regimi fiscali agevolativi

…*segue* Il Decreto Ministeriale del 3 Agosto 2017

Articolo 5, comma 5 e articolo 10, comma 2, del D.M. 3 Agosto 2017 – Finanziamenti infruttiferi

Ai fini ACE prevale l'aspetto giuridico-formale dell'operazione.

Nel caso di finanziamenti concessi o ricevuti a/da società controllate a tasso zero o a tassi sensibilmente inferiori a quelli di mercato, al fine di rafforzare la partecipata, la differenza tra il valore del credito ovvero del debito attualizzato al tasso di mercato e il valore al costo ammortizzato iniziale (senza attualizzazione) deve essere iscritta: a) in aumento della partecipazione, per la società creditrice; b) a patrimonio netto, per la società debitrice (cfr. Principio OIC 15 e OIC 19).

La riduzione data dalla suddetta differenza, rispettivamente del credito per l'erogante e del debito per il debitore, è imputata a C.E. quale interesse attivo figurativo per l'erogante ovvero passivo figurativo per il debitore sino al ripristino dell'importo nominale del finanziamento erogato.

© Studio Tributario e Societario

I regimi fiscali agevolativi

…*segue* Il Decreto Ministeriale del 3 Agosto 2017

Articolo 5, comma 5 e articolo 10, comma 2, del D.M. 3 Agosto 2017 – Finanziamenti infruttiferi

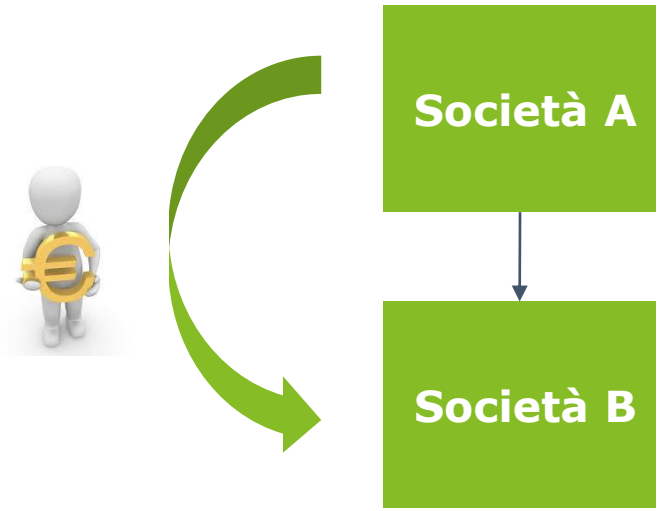

Articolo 10, comma 2, del D.M. 3 agosto 2017

Non assume rilevanza l'incremento di partecipazioni derivanti da finanziamenti infruttiferi o a tasso diverso da quello di mercato erogati dai soci a favore delle società del gruppo

Articolo 5, comma 5, del D.M. 3 agosto 2017

L'incremento di patrimonio netto derivante da finanziamenti infruttiferi o a tasso diverso da quello di mercato erogati dai soci a favore delle società del gruppo **non assume rilevanza** ai fini della determinazione della variazione in aumento del capitale proprio

Il Decreto non fa alcun riferimento al trattamento ai fini ACE degli interessi attivi figurativi che sono imputati nel C.E. dal creditore e ai corrispondenti interessi passivi figurativi imputati dal debitore; pertanto gli stessi dovrebbero rilevare nella formazione dell'utile, anche se non hanno effetto ai fini IRES.

© Studio Tributario e Societario

I regimi fiscali agevolativi

…*segue* Il Decreto Ministeriale del 3 Agosto 2017

Articolo 5, comma 8, del D.M. 3 Agosto 2017 – Derivati

Non assumono rilevanza* ai fini della determinazione della variazione in aumento derivante dagli utili, le riserve formate con utili derivanti dalla valutazione al *fair value* degli strumenti finanziari derivati.

La disposizione costituisce una norma a regime.

*Nella Relazione illustrativa si precisa che: «*la nuova formulazione del comma 8 dell'articolo 5 ha espressamente escluso dalle variazioni del capitale proprio le riserve formate con utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati. Tale previsione si è resa necessaria sulla base delle peculiari regole previste dal codice civile in ordine alle riserve di questo tipo. In particolare:*

- *gli utili che derivano dalla valutazione al fair value di strumenti finanziari derivati non utilizzati con finalità di copertura, non sono distribuibili, ma disponibili solo ad altri fini;*
- *la riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi (c.d. riserva da CFH – voce A.VII) non è rilevante ad alcun fine ai sensi dell'art. 2426, comma 1, numero 11-bis, codice civile (n.d.r. riserva non formata con utili effettivamente realizzati ,non distribuibile e non utizzabile a copertura perdite).*

Ciò premesso, in considerazione che gli utili derivanti dalla valutazione al fair value di strumenti finanziari derivati sono influenzati da fenomeni meramente valutativi, si è ritenuto necessario sterilizzare gli effetti di tali valutazioni, a prescindere dalle modalità di contabilizzazione adottate in bilancio, dall'attivazione delle tecniche contabili di copertura e dal regime di disponibilità ACE delle riserve stesse. Va da sé, quindi, che tale previsione è rilevante anche per i soggetti IAS/IFRS».

I regimi fiscali agevolativi

…*segue* Il Decreto Ministeriale del 3 Agosto 2017

Articolo 3, comma 2 e 3, articolo 6, comma 1, art. 7, comma 1 e 2, D.M. 3 Agosto 2017 – Facoltà di trasformazione delle eccedenze ACE in credito d'imposta IRAP

L'importo del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato (c.d. eccedenza ACE) può:

- essere computata in deduzione dal reddito complessivo netto dei periodi di imposta successivi (senza limiti temporali);
- essere utilizzata in compensazione dell'IRAP sotto forma di credito di imposta* determinato applicando all'eccedenza ACE le aliquote previste dagli articoli 11 e 77 del TUIR. Il credito va ripartito in cinque quote annuali di pari importo.

L'Amministrazione finanziaria ha precisato che la scelta circa la conversione delle eccedenze ACE in credito di imposta IRAP ha carattere irrevocabile (cfr. C.M. n. 21 del 3 giugno 2015).

Il medesimo intervento si è reso necessario agli articoli 6 e 7, concernenti la disciplina del beneficio nei casi di applicazione dei regimi di tassazione su base consolidata, di cui all'articolo 117 e ss. del TUIR, e di tassazione per trasparenza delle società di capitali, di cui agli articoli 115 e 116 del TUIR.

* Cfr. articolo 19, comma 1, lettera b), del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L.11 agosto 2014, n. 116

© Studio Tributario e Societario

I regimi fiscali agevolativi

…*segue* Il Decreto Ministeriale del 3 Agosto 2017

Modifiche alla disciplina ACE derivanti da incertezze in ordine alla sua determinazione

La relazione illustrativa precisa al riguardo che tali norme sono quelle circoscritte:

«a quanto contenuto nell'articolo 5, comma 4 (in tema di effetti della riduzione permanente da operare a seguito dell'acquisto di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 del c.c.), nell'articolo 5, comma 9 (in tema di rilevanza del fondo di dotazione per le stabili organizzazioni), nonché nell'articolo 9 (concernente l'esclusione dall'ambito soggettivo delle società agricole). Si tratta, infatti, di chiarimenti volti a confermare quanto già chiarito dall'Agenzia delle entrate ovvero finalizzati a precisare, in un'ottica interpretativa, il corretto comportamento da adottare. Tali disposizioni, in considerazione della loro portata chiarificatrice, non possono che riguardare tutti i periodi d'imposta di applicazione della disciplina ACE».

I regimi fiscali agevolativi

…*segue* Il Decreto Ministeriale del 3 Agosto 2017

Articolo 5, comma 8, del D.M. 3 agosto 2017 – Plusvalenze da conferimento d'azienda o di rami d'azienda

Non assumono rilevanza ai fini della determinazione della variazione in aumento formata da utili, le riserve di utili derivanti da plusvalenze iscritte per effetto di conferimenti d'azienda o di rami d'azienda.

La norma prevede che non si debba attribuire valore alle plusvalenze da conferimento in capo al conferente; tuttavia, assumono valore gli ammortamenti in capo al conferitario.

Assume rilevanza un'eventuale minusvalenza del conferente???

Cosa succede se il conferente vende la partecipazione ricevuta in sede di conferimento? Anche se il Decreto non lo specifica espressamente un'interpretazione coerente della disposizione dovrebbe portare a concludere che la plusvalenza da conferimento realizzata successivamente mediante cessione della partecipazione dovrebbe far riassumere rilevanza all'originaria plusvalenza.

Il Decreto non affronta gli effetti delle altre operazioni straordinarie quali le fusioni e scissioni.

© Studio Tributario e Societario

I regimi fiscali agevolativi

…*segue* Il Decreto Ministeriale del 3 Agosto 2017

Articolo 10, comma 1, del D.M. 3 agosto 2017 – Disposizioni antielusive

«*Ai soggetti appartenenti al medesimo gruppo, nell'ambito del quale è presente almeno uno dei soggetti di cui agli articoli 2 e 8, si applicano le disposizioni del presente articolo; si considerano società del gruppo le società controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'art. 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali, ad eccezione dello Stato e gli altri enti pubblici. Per le persone fisiche si tiene conto anche delle partecipazioni possedute dai familiari.*»

Come precisato anche nella Relazione Illustrativa è stato rimodulato il perimetro della disciplina antielusiva con l'intento di assolvere in modo più incisivo la funzione di cautela fiscale. La disapplicazione delle disposizioni antielusive può avvenire mediante interpello probatorio.

La nuova formulazione del comma 1 fa rientrare nell'alveo del medesimo gruppo non solo i soggetti ACE residenti, ma anche quelli non residenti (anche se non possono usufruire dell'ACE, ma potrebbero fungere da veicolo per la moltiplicazione dell'ACE) controllati da un medesimo soggetto *ex* articolo 2359 c.c.

Ai fini del requisito del controllo per le persone fisiche si considerano le partecipazioni detenute dai familiari, ovvero dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo grado ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del TUIR.

© Studio Tributario e Societario

I regimi fiscali agevolativi

…*segue* Il Decreto Ministeriale del 3 Agosto 2017

Articolo 10, commi 2 e 3, del D.M. 3 agosto 2017 – Disposizioni antielusive

«La variazione in aumento di cui all'art. 5 è ridotta di un importo pari ai conferimenti in denaro effettuati, successivamente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, a favore di soggetti del gruppo, ovvero divenuti tali a seguito del conferimento (…) La riduzione prescinde dalla persistenza del rapporto di controllo alla data di chiusura dell'esercizio.

La variazione in aumento che residua non ha altresì effetto fino a concorrenza:

a) dei corrispettivi per l'acquisizione o l'incremento di partecipazioni in società controllate già appartenenti ai soggetti del gruppo;

b) dei corrispettivi per l'acquisizione di aziende o di rami di aziende già appartenenti ai soggetti del gruppo;

c) dell'incremento, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, dei crediti di finanziamento nei confronti dei soggetti del gruppo.»

© Studio Tributario e Societario

I regimi fiscali agevolativi

…*segue* Il Decreto Ministeriale del 3 Agosto 2017

Articolo 10, commi 2 e 3, del D.M. 3 agosto 2017 – Disposizioni antielusive – Relazione illustrativa

«Con i commi 2 e 3 dell'articolo 10 sono state individuate alcune operazioni specifiche effettuate prevalentemente tra società appartenenti al medesimo gruppo al verificarsi delle quali opera in modo automatico un meccanismo di neutralizzazione della base di calcolo dell'ACE.

In particolare, vi rientrano quelle operazioni che potrebbero prestarsi al raggiungimento di fini elusivi nel presupposto che la direzione unitaria e la pluralità soggettiva presente all'interno del gruppo favoriscono capitalizzazioni di comodo. Questo meccanismo di neutralizzazione dell'ACE agisce, di regola, sulle società che operano gli investimenti idonei a generare la moltiplicazione del beneficio, conservando la rilevanza dell'apporto in capo alla società ricevente, in coerenza con la posizione di utilizzatrice dell'apporto medesimo e, solo in alcuni casi, direttamente a detrimento degli incrementi di patrimonio netto delle società che ricevono gli apporti.

In particolare, il comma 2 mira ad evitare che a fronte di una sola immissione di denaro possa essere moltiplicata la base di calcolo dell'ACE mediante una reiterazione di atti di apporto a catena all'interno delle società del gruppo.

La norma è, quindi, finalizzata a evitare che, a fronte di un'unica immissione di capitale, si creino variazioni in aumento del capitale proprio in più soggetti appartenenti allo stesso gruppo».

I regimi fiscali agevolativi

…*segue* Il Decreto Ministeriale del 3 Agosto 2017

Articolo 10, commi 2 e 3, del D.M. 3 agosto 2017 – Disposizioni antielusive – Relazione illustrativa

«*I conferimenti in questione sono quelli effettuati da soggetti del gruppo in favore di altre società di capitali ed enti equiparati sempre appartenenti al gruppo, prescindendo quindi dalla circostanza per cui i destinatari dei predetti conferimenti debbano essere soggetti inclusi nell'ambito di applicazione della disciplina ACE. La sterilizzazione opera sulla società conferente*».

Come precedentemente precisato devono essere sterilizzati i conferimenti in denaro, i corrispettivi per l'acquisizione di partecipazioni o aziende già appartenenti al gruppo e l'incremento di finanziamenti che vengono effettuati in favore di società di capitali (o enti equiparati) del gruppo anche non residenti.

Con riferimento alle operazioni di acquisto (o incremento) di partecipazioni intercorse con una società appartenente al gruppo rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina antielusiva anche le ipotesi in cui non si determini direttamente in capo all'acquirente il controllo sulla società oggetto di trasferimento.

I regimi fiscali agevolativi

…*segue* Il Decreto Ministeriale del 3 Agosto 2017

Articolo 10, comma 4, del D.M. 3 agosto 2017 – Disposizioni antielusive

«*In deroga al comma 1, la variazione in aumento è ridotta dei conferimenti in denaro provenienti da soggetti diversi da quelli domiciliati in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, anche se non appartenenti al gruppo*».

La disposizione in commento si applica in presenza di conferimenti in denaro da uno o più soci - anche se gli stessi non possiedono il controllo - localizzati in Stati o territori che non consentono un adeguato scambio di informazioni – in tal caso gli apporti provenienti dall'estero devono considerarsi irrilevanti ai fini ACE alla stessa stregua degli apporti in natura.

Nella relazione illustrativa si afferma che per l'individuazione dei Paesi *white list* deve farsi riferimento alla lista di cui all'articolo 6, comma 1, del D.lgs. 239/1996 vigente al 1° gennaio 2011 e ciò in quanto non è «*possibile ricostruire la presenza di operazioni di cui all'articolo 10 poste in essere dal 1° gennaio 2011 (per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) al momento della sottoscrizione degli accordi che comportino l'inclusione nella White List e, pertanto, non risulti possibile esaminare i flussi di denaro avvenuti nei periodi precedenti a tale accordo (i.e. mancata sussistenza di scambio di informazioni per i periodi descritti)*».

© Studio Tributario e Societario

I regimi fiscali agevolativi

…*segue* Il Decreto Ministeriale del 3 Agosto 2017

Articolo 10, comma 4, del D.M. 3 agosto 2017 – Disposizioni antielusive

«*Ai fini del presente comma, l'indagine effettuata dal contribuente sulla provenienza dei conferimenti, in presenza:*

a) *di una società quotata nella compagine sociale, in relazione ai soci della predetta società quotata, è operata avendo riguardo esclusivamente ai controllanti in base ai requisiti di cui all'articolo 2359 del codice civile;*

b) *di un fondo di investimento regolamentato e localizzato in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni non è operata in relazione ai sottoscrittori del fondo medesimo*».

In vigenza della disposizione di analoga natura prevista dal precedente D.M. 14/3/2012 (cfr. lettera d, del comma 3 , dell'articolo 10), l'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 21/E del 3/6/2015 al par. 3.8 ha chiarito che per individuare tali conferimenti occorre procedere secondo un approccio «*look through*», risalendo la catena societaria sino al socio ultimo; ciò ha prodotto una molteplicità di interpelli dovendo fornire delle prove a volte diaboliche. Per ovviare a tali situazioni sono state introdotte due nuove esimenti: per le società quotate, la verifica è effettuata solo sui soci di controllo); per i fondi di investimento regolamentati (anche di *private equity* e di *venture capital*) se localizzati in Paesi *white list* non è operata alcuna analisi dei sottoscrittori).

© Studio Tributario e Societario

I regimi fiscali agevolativi

…*segue* Il Decreto Ministeriale del 3 Agosto 2017

Articolo 10, comma 5, del D.M. 3 agosto 2017 – Disposizioni antielusive

«Qualora l'indagine di cui al comma 4 abbia evidenziato la provenienza dei conferimenti in denaro da soggetti diversi da quelli domiciliati in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, la riduzione della variazione di capitale proprio di cui all'art. 5 è ripartita proporzionalmente tra le società conferitarie del gruppo che hanno conseguito una base Ace positiva nel periodo d'imposta.»

In merito la relazione illustrativa precisa che, qualora l'indagine abbia evidenziato la provenienza dei conferimenti in denaro da soggetti *black list*, *«il comma 5 prevede un criterio forfetario per ridurre la variazione di capitale proprio [...] In particolare, è necessario valutare tutti i flussi di denaro (movimentati mediante operazioni di cui all'articolo 10) tra il soggetto localizzato in un Paese che non consente lo scambio di informazioni e gli altri soggetti del gruppo della conferitaria, al fine di individuare un indicatore che deve essere utilizzato per ripartire proporzionalmente la penalizzazione di cui al comma 4 tra le società conferitarie del gruppo (o quelle destinatarie di una della operazioni di cui all'articolo 10) che hanno conseguito una base Ace positiva nel periodo d'imposta»*.

© Studio Tributario e Societario

I regimi fiscali agevolativi

…*segue* Il Decreto Ministeriale del 3 Agosto 2017

Articolo 12, comma 2, del D.M. 3 agosto 2017 – Clausola di salvaguardia

Le nuove previsioni relative alle plusvalenze da conferimento e alle disposizioni antielusive non incidono sui comportamenti pregressi.

Infatti, l'articolo 12 al comma 2 sancisce che, con riferimento ai periodi d'imposta di vigenza della disciplina ACE e fino a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente Decreto (dal 2011 al 2017 per i soggetti solari), siano fatti salvi gli effetti sulla determinazione della variazione del capitale proprio, relativa ai medesimi periodi d'imposta.

Pertanto, le nuove disposizioni non incidono sulle modalità della determinazione della base ACE relativa ai periodi d'imposta pregressi.

Tuttavia, è stato precisato che dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente Decreto (2018 per i soggetti solari) si dovrà tener conto delle nuove disposizioni anche in relazione a operazioni effettuate nei periodi d'imposta precedenti.

© Studio Tributario e Societario

Studio Tributario e Societario

Il nome Deloitte si riferisce a una o più delle seguenti entità: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una società inglese a responsabilità limitata ("DTTL"), le member firm aderenti al suo network e le entità a esse correlate. DTTL e ciascuna delle sue member firm sono entità giuridicamente separate e indipendenti tra loro. DTTL (denominata anche "Deloitte Global") non fornisce servizi ai clienti. Si invita a leggere l'informativa completa relativa alla descrizione della struttura legale di Deloitte Touche Tohmatsu Limited e delle sue member firm all'indirizzo www.deloitte.com/about.

La presente comunicazione contiene unicamente informazioni a carattere generale che possono non essere necessariamente esaurienti, complete, precise o aggiornate. Nulla di quanto contenuto nella presente comunicazione deve essere considerato esaustivo ovvero alla stregua di una consulenza professionale o legale. A tale proposito Vi invitiamo a contattarci per gli approfondimenti del caso prima di intraprendere qualsiasi iniziativa suscettibile di incidere sui risultati aziendali. È espressamente esclusa qualsivoglia responsabilità in capo a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, alle sue member firm o alle entità ad esse a qualsivoglia titolo correlate, compreso lo Studio Tributario e Societario, per i danni derivanti a terzi dall'aver, o meno, agito sulla base dei contenuti della presente comunicazione, ovvero dall'aver su essi fatto a qualsiasi titolo affidamento.

© [year] Studio Tributario e Societario

Deloitte.